



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani; nel procedimento n°

■/2019 Reg. Liq. Patr., introdotto da

■ (C.F. ■), con l'avvocato ■;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 2/5/2019;

viste le integrazioni depositate entro il termine assegnato con decreto 16-17/6/2019; rilevato

che:

- a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a, legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per oltre € 429.000, è sottoposto ad azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e non è proprietario di beni mobili di valore o di beni immobili, ma soltanto di un reddito da lavoro autonomo (agente di commercio), che non è sufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;
- c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo la qualità di imprenditore commerciale fallibile, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;
- d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge



n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. n° 89, da integrare con quanto riportato alle pagg. 10 e 11 del ricorso);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. nn. 7, 8, 9 e 14: per l'anno 2018 la sola Certificazione Unica rilasciata dalla società preponente);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. n° 5);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. n° 49);
- l'inventario dei beni, con indicazione degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (doc. n° 90, integrato con la narrativa del ricorso);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. [REDACTED], professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9, legge n° 3 del 2012, e vista la relazione integrativa depositata il 22/7/2019;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore, secondo quanto riferito anche dall'O.C.C.;

rilevato che non risulta il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso, mentre non rileva in questa sede la valutazione sulla meritevolezza del debitore rispetto alla prospettiva, futura ed eventuale, della esdebitazione (in particolare con riferimento alla circostanza, ben evidenziata nella relazione integrativa dell'O.C.C., che il ricorrente ha potuto vivere, per alcuni anni, al di sopra dei propri mezzi semplicemente omettendo il pagamento delle imposte dirette e dell'IVA);

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che esso non comprende attualmente beni immobili o mobili registrati e che nemmeno si ha notizia dell'esistenza di beni mobili di valore e pignorabili, offrendo il debitore soltanto la quota



del suo reddito da lavoro parasubordinato eccedente quella necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia;

ritenuto che l'assenza (attuale) di beni liquidabili – in presenza di un reddito e, quindi, di crediti che matureranno periodicamente in futuro – non è d'ostacolo all'apertura della liquidazione; rilevato che deve essere determinata in questa sede la quota del reddito da

destinare ai creditori o meglio, al contrario, la quota del reddito da riservare al debitore e alla sua famiglia, secondo quanto previsto dagli artt. 14-*ter*, comma 6, lett. *b*, e 14-*quinq*ues, comma 2, lett. *f*, della legge n° 3 del 2012, che introducono un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità posti dall'art. 545 c.p.c. (limiti applicabili, in caso di procedimento esecutivo individuale, anche ai compensi dell'agente persona fisica: v. Cass. s.u. 20.1.2017, n° 1545); considerato, sul punto:

che il ricorrente (padre di due figli minori con lui conviventi) dichiara un fabbisogno familiare annuale di € 51.467, che però comprende anche il pagamento dell'IRPEF e di alcune voci di spesa che riguardano lo svolgimento dell'attività professionale e che, quindi, sono sicuramente già incluse nella determinazione del suo reddito;

che nell'elenco sono comprese alcune spese non strettamente necessarie o comunque sovrastimate rispetto all'attuale situazione debitoria del ricorrente; che la

compagna convivente del ricorrente guadagna a sua volta un reddito netto di circa € 16.000 annui (doc. n° 50); che il ricorrente ha prodotto negli ultimi anni un reddito netto mediamente di poco inferiore a € 40.000 (v. relazione integrativa dell'O.C.C.); ritenuto, sulla base di una valutazione complessiva dei predetti elementi di fatto, che risulta congruo ed equo riservare al ricorrente l'importo netto mensile di € 1.900, destinando il residuo alla soddisfazione (che sarà inevitabilmente parziale) dei suoi creditori, tramite l'acquisizione dei proventi da parte del liquidatore, fermo restando che il limite potrà essere modificato in



futuro, su specifica e documentata istanza, motivata con l'indicazione di rilevanti circostanze sopravvenute;

rilevato, infine, che faranno parte dell'attivo in liquidazione anche eventuali beni che dovessero pervenire al debitore durante la pendenza della stessa, con esclusione dei beni mobili che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c. e con attribuzione alla discrezionalità del liquidatore della decisione in merito all'utilità o meno della vendita dell'automobile che attualmente il ricorrente utilizza in *leasing*, una volta che ne fosse riscattata la proprietà (trattandosi dell'unico bene strumentale assolutamente necessario per lo svolgimento dell'attività d'agente e di veicolo di assai scarso valore commerciale, sarà probabilmente più conforme all'interesse dei creditori evitarne la vendita e consentirne l'uso al debitore);

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire in quanto così stabilisce l'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. *b*, della legge n° 3 del 2012 (al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista), in coerenza con il fatto che quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda espressamente;

ritenuto che, nel caso di specie – non essendoci al momento beni da liquidare, ma soltanto un reddito da gestire – nulla osta alla nomina a liquidatore del medesimo professionista che ha già svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

nomina liquidatore il dott. [REDACTED], con studio in Udine, via [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



fissa al liquidatore termine al 29/11/2019 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14-*sexies* della legge n° 3 del 2012;

fissa la data del 23/12/2019 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa la data del 10/1/2020 entro cui il liquidatore dovrà comunicare al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione e dalla quale decorrerà il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;

dispone che il ricorso – con esclusione: delle ultime 10 righe del testo di pag. 3; delle righe dalla 6^a alla 19^a di pag. 6; delle righe dall'11^a alla 23^a della pag. 9 – ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito *internet www.fallimentiudine.com*;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento alla preponente "██████████ S.r.l.", avvisandola che dovrà versare direttamente all'agente ██████████ ██████████ le provvigioni ed ogni ulteriore importo a lui spettante in forza del contratto di agenzia limitatamente all'importo mensile netto di € 1.900, mentre ogni ulteriore importo dovuto – fatte salve le ritenute di legge – dovrà essere accreditato sul conto che sarà aperto dal liquidatore medesimo ed intestato alla procedura;

precisa che dal 2/5/2019 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.



Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 4/10/2019

Il Giudice
dott. Andrea Zuliani

